



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

LO STATUTO DEL COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 14/03/2022

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Denominazione del Comune

1. Il Comune di Serravalle Pistoiese è un ente autonomo che ha rappresentatività generale, un proprio Statuto, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione dalle leggi generali dello Stato e della Regione. Il Comune di Serravalle Pistoiese rappresenta unitariamente la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove omogeneamente lo sviluppo culturale, economico e sociale in armonia con le rispettive tradizioni e con le vocazioni territoriali.
2. La comunità di Serravalle Pistoiese è inserita in un territorio composto da una fascia collinare facente parte del rilievo del Montalbano con antropizzazione assai limitata con prevalente copertura boscosa e con aree a coltivazione arboree oliveti e vigneti. Il territorio conserva tracce di epoca preistorica, etrusca, romana e medioevale e segni più consistenti di epoche più recenti che costituiscono un importante patrimonio artistico quale il sistema delle Pievi e il sistema delle Ville.
3. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
4. La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti centri:
 - A = Serravalle Pistoiese
 - B = Ponte di Serravalle
 - C = Castellina
 - D = Stazione Masotti
 - E = Ponte Stella
 - F = Cantagrillo
 - G = Casalguidi
 - H= Baco
 - I= Vinacciano
 - L=Bottegaccia
 - M= Papi
5. Il Territorio del Comune si estende per Km². 41.54, è ubicato nella zona centrale della Provincia di Pistoia e confina:
 - a) a Nord con il Comune di Marliana - Pistoia
 - b) a Sud con i Comuni di Monsummano Terme - Larciano -Lamporecchio
 - c) a Est con i Comuni di Pistoia - Quarrata

- d) a Ovest con i Comuni di Monsummano Terme - Pieve a Nievole -Montecatini T.
6. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Serravalle Pistoiese che è il Capoluogo. Esiste una sede decentrata nel centro di Casalguidi.
 7. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale o in modalità telematica. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
 8. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale è disposta dal Consiglio Comunale previa consultazione popolare.
 9. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.
 10. Il Comune si impegna nella ricerca del bene comune e pone a proprio fondamento i principi costituzionali di libertà, giustizia, democrazia, solidarietà, quali condizioni irrinunciabili per il pieno sviluppo della persona umana. Valorizza le formazioni sociali nelle quali si esprime la personalità di ciascuno, riconosce i soggetti e le forme autonome in cui si realizza la pratica del volontariato e dell'associazionismo, garantisce e promuove la partecipazione di tutti i cittadini al governo della città. Sollecita l'azione della pace promovendo iniziative di educazione alla pace e all'amicizia fra i popoli. Stabilisce rapporti di gemellaggio e di cooperazione con città di altri paesi, con particolare riguardo alle aree in via di sviluppo. Promuove l'inserimento degli immigrati regolari e dei rifugiati politici nella comunità locale rimuovendo gli ostacoli che impediscono alle persone dimoranti nel territorio comunale di utilizzare i servizi essenziali offerti ai cittadini. Assume come principio ordinatore della comunità locale, nelle relazioni sociali e nell'attività istituzionale, l'esercizio della tolleranza, della non violenza e dell'accoglienza ospitale al di là di ogni differenza di sesso, razza, religione e cultura. Riconosce il diritto dei giovani all'autonoma partecipazione alla vita della società, afferma la rilevanza sociale del territorio e considera come patrimonio intangibile della comunità di Serravalle Pistoiese le risorse ed i beni naturali, storici, artistici e culturali presenti nel Comune.

Art. 2

Stemma del Comune e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Serravalle Pistoiese.
2. Lo stemma e il gonfalone sono i simboli del Comune di Serravalle Pistoiese.
3. Lo stemma è costituito da uno scudo di foggia sannitica diviso verticalmente al centro in due parti uguali, di cui sul lato sinistro diviso a sua volta orizzontalmente in due parti uguali, sulla superiore di colore azzurro è collocato un "cinghiale al naturale", la parte inferiore è di colore verde; sul lato destro di colore azzurro sono collocate cinque file di punte di lancia in colore argento. Tale stemma è sormontato dalla corona regolamentare di Comune e circondato da due rami di quercia e di alloro legati in decusse da un nastrino.

4. Il gonfalone è costituito da un drappo rosso granata riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale sormontato dall'iscrizione entrata pure in argento "Comune di Serravalle Pistoiese". Esso testimonia la partecipazione del Comune e rappresenta la città in cerimonie e manifestazione promosse in occasione di eventi di particolare rilievo. L'uso del gonfalone è determinato dal Sindaco.
5. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Art. 3 Autonomia e Comunità

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e la qualità della vita ispirandosi ai principi di sostenibilità in collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati.
3. Il Comune riconosce la persona umana quale fondamento della comunità.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune promuove tutte le azioni per assicurare pari dignità, pari diritti, pari opportunità ai cittadini.
5. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche alla vita pubblica.

Art. 4 Potestà normativa

1. Lo statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché dei principi fissati dalla legge. Esso costituisce la fonte normativa che determina l'ordinamento generale del comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti.

Art. 5 Fonti di produzione normativa

1. Sono fonti di produzione normativa e di disciplina generale:
 - a) Lo Statuto e gli atti destinati ad integrarlo o modificarlo.
 - b) I regolamenti.
 - c) Gli atti di pianificazione o comunque contenenti disposizioni destinate a regolare situazioni generali.
 - d) Le ordinanze ed i decreti del sindaco.

- e) Le ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Sindaco quale ufficiale di governo.

Art. 6 Funzioni

1. In applicazione del principio di sussidiarietà, il Comune è titolare di tutte le funzioni proprie e di quelle ad esso conferite o delegate dallo Stato o dalla Regione; svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2. L'esercizio delle funzioni proprie è organizzato secondo i principi del presente Statuto.
3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni che necessitano di ambiti territoriali più ampi del proprio territorio, attua forme di collaborazione e di cooperazione con altri Enti Pubblici, avvalendosi di tutti gli strumenti previsti dal legislatore.
4. Il Comune, nella cura degli interessi della Comunità, assicura la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e tradizione, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria e i caratteri distintivi propri della società che lo compone.

Art. 7 Valori fondamentali

1. Il Comune ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in conformità ai valori costituzionali.
2. Il Comune nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità di tutti i cittadini e per il completo sviluppo della persona umana, ispira la propria azione a principi di solidarietà.
3. Promuove la cultura della legalità finalizzata al raggiungimento del bene comune.
4. Opera nel rispetto dei diritti dei cittadini e per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito di intervento.

Art. 8 Partecipazione

1. Impronta la propria attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e trasparenza delle decisioni nonché ai principi della efficienza e della semplificazione delle procedure.

2. Promuove la realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna e favorisce la presenza di entrambi i sessi negli organi istituzionali e nelle relative articolazioni.

Art. 9

Vita sociale

1. Il Comune si impegna ad attuare una politica sociale che promuova e renda effettivi i diritti della persona, con particolare attenzione alla prima infanzia, agli anziani, ai diversamente abili tenuto conto delle specifiche difficoltà di inserimento al fine di favorire la loro partecipazione ad ogni espressione della vita sociale.
2. Il Comune si impegna nella valorizzazione e tutela della famiglia, fondata sul matrimonio, riconoscendo le altre forme di convivenza nei limiti di quanto previsto dalla legge dello Stato.
3. Riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato e dell'associazionismo come espressioni di partecipazione e solidarietà. Ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce il contributo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.
4. Concorre a garantire, per quanto di sua competenza, il diritto dei cittadini alla salute, alla salubrità e alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, attuando una politica che abbia un particolare riguardo alla conservazione e alla difesa dell'ambiente e promuovendo uno sviluppo sempre compatibile con il proprio territorio e con i particolari valori culturali e naturali ad esso legati.
5. Promuove il diritto allo studio e alla cultura, in ogni età, anche svolgendo opera di tutela e valorizzazione delle tradizioni locali, delle proprie radici culturali nonché del patrimonio storico, artistico e paesaggistico.
6. Il Comune promuove una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso azioni ed interventi volti a riconoscere le bambine ed i bambini quali soggetti di diritti individuali, civili e sociali ed opera perché siano rispettati come persone garantendo la presenza di servizi socio educativi di qualità ed affidabilità in tutto il territorio comunale.
7. Il Comune si adopera inoltre per rimuovere ogni forma di emarginazione dei diversamente abili e di quei soggetti a rischio di esclusione sociale, attuando azioni concrete per l'abbattimento delle barriere architettoniche e di comunicazione.

Art. 10

Principio di solidarietà fra popoli

1. Il Comune opera per la concordia, la libertà e la solidarietà dei popoli, promuovendone gli ideali mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

2. Il Comune promuove forme di collaborazione e amicizia con enti locali e comunità di altri Paesi e forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 11

Sviluppo economico, culturale e sociale

1. Il Comune persegue il progresso economico, la crescita civile e culturale, l'equilibrato sviluppo sociale ed ambientale secondo il principio di sostenibilità.
2. Riconosce nel lavoro un diritto di tutti i cittadini e promuove azioni dirette a favorire una condizione generale di occupazione.
3. Riconosce la funzione sociale delle iniziative economiche private e ne stimola lo sviluppo promuovendo forme di associazionismo e di cooperazione.
4. Il Comune, attraverso i propri strumenti urbanistici, programma gli insediamenti residenziali, produttivi e le infrastrutture per favorire e stimolare le attività economiche.
5. Il Comune persegue la tutela e la valorizzazione delle fondamentali risorse paesaggistiche, idriche ed ambientali, la crescita e la qualificazione delle attività agricole e turistiche, la difesa e la promozione del patrimonio culturale e delle produzioni locali tradizionali, tipiche e di qualità. Promuove uno sviluppo sempre compatibile con il proprio territorio e con i particolari valori culturali e naturali ad esso legati.
6. Favorisce la diffusione dei servizi ai cittadini in modo omogeneo ed equilibrato, per un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione.
7. Armonizza gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti, per assicurare ai cittadini un uso più razionale del tempo.
8. Il Comune valorizza il Patrimonio Culturale e l'identità storica, sociale ed urbana della comunità in tutte le sue forme ed espressioni, collaborando con Enti, Istituzioni ed Associazioni culturali. Promuove e sostiene le espressioni artistiche e culturali nel proprio territorio.

Art. 12

Assetto del territorio

1. Il Comune tutela il proprio territorio comunale, quale bene della comunità.
2. Salvaguarda le risorse ambientali e naturali attraverso la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura, del rispetto degli animali.
3. Tutela e valorizza il patrimonio storico, culturale ed architettonico. ed assume iniziative per il loro migliore uso da parte dei cittadini.
4. Adotta ogni misura idonea per prevenire e contrastare i fenomeni di inquinamento idrico, atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

5. Si adopera per prevenire e far fronte alle calamità naturali.
6. Promuove, attraverso la pianificazione territoriale, la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali, garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio.

TITOLO II

GLI ORGANI E LE ATTRIBUZIONI

CAPO I

Ordinamento

Art. 13

Organi

1. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta sono gli organi di rappresentanza democratica e di governo della Comunità.
2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti a suffragio universale dai cittadini del Comune. Gli assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco nel rispetto della parità di genere e delle disposizioni di legge.
3. Tali organi esercitano le funzioni di indirizzo politico- amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, compresi in tali funzioni, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Il Consiglio Comunale si riunisce normalmente nella sede comunale ubicata nel palazzo civico o in locali comunali diversi dalla propria sede. La Giunta si riunisce nella sede comunale del palazzo civico.
5. Il Consiglio Comunale può eleggere tra i propri consiglieri il Presidente del Consiglio.

CAPO II

Il Consiglio Comunale

Art. 14

Ruolo del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale rappresenta direttamente la comunità locale ed è l'organo di indirizzo e controllo politico ed amministrativo del Comune.
2. Spetta al Consiglio Comunale individuare gli interessi generali della comunità locale e stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano l'attività di amministrazione e gestione operativa.

Art. 15

Competenze ed attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalla legge nell'ambito dei principi, dei criteri e delle modalità fissate dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale impronta l'azione complessiva del Comune ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali il Consiglio Comunale privilegia il metodo della programmazione in raccordo con quella statale, regionale e provinciale.
4. Gli atti fondamentali del Consiglio contengono la definizione delle finalità da raggiungere, le modalità di reperimento e la destinazione delle risorse e gli strumenti necessari per lo svolgimento dell'azione amministrativa. Essi possono indicare gli elementi la cui variazione richiede un ulteriore intervento del Consiglio.
5. Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
6. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Consiglio esamina ed approva le linee programmatiche presentate dal Sindaco.

Art. 16

Presidente del Consiglio

1. Ove nominato al Presidente del consiglio sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Viene eletto nella prima seduta, a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio, compreso il Sindaco. Se nella prima votazione nessuno dei candidati raggiunge tale risultato, si procede nella stessa seduta, ad una seconda votazione e risulta eletto colui che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Consiglio.
2. Il Presidente eletto entra immediatamente in carica.
3. Il Consiglio comunale con le stesse modalità di cui al comma 1 elegge un vicepresidente.
4. Il Presidente e il vice presidente possono essere revocati su richiesta motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei consiglieri e approvata dalla maggioranza assoluta.
5. Il potere di revoca può essere esercitato per gravi e reiterate violazioni dello statuto, di legge o regolamento che abbiano fatto venir meno la fiducia nel ruolo di garanzia e neutralità istituzionale propria del presidente.

6. Il Presidente e il vicepresidente del Consiglio restano in carica fino alla scioglimento del Consiglio dal quale sono stati eletti, salvo revoca del mandato.
7. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
8. La carica di Presidente è incompatibile con quella di assessore e componente delle commissioni consiliari, alle quali ha facoltà di partecipare senza diritto di voto.
9. Il vice presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 17

Convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio, o dal Sindaco nella funzione di Presidente del Consiglio, che ne cura il programma dei lavori e ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. Il Consiglio può riunirsi anche in modalità telematica secondo le disposizioni del regolamento.
3. Presidente del Consiglio, o il Sindaco nella funzione di Presidente del Consiglio, nel rispetto dell'imparzialità e neutralità delle sue funzioni assicura, per mezzo della Conferenza dei Capigruppo, il raccordo con la Giunta e i gruppi consiliari.
4. Il Presidente del Consiglio, o il Sindaco nella funzione di Presidente del Consiglio, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, è tenuto a riunire il Consiglio entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta e ad inserire nell'ordine del giorno l'esame delle questioni richieste.
5. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neoeletto entro i primi 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
6. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti da questo Statuto, è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 18

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità locale alla quale costantemente rispondono.
2. Il Consigliere Comunale assume la propria funzione all'atto della proclamazione degli eletti o con l'adozione della relativa delibera in caso di surrogazione.
3. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto nelle elezioni la cifra individuale più alta; a parità di cifra individuale il consigliere anziano è il più anziano d'età.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, dalle istituzioni e dalle società che gestiscono servizi pubblici locali notizie, informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del loro mandato nei modi e nelle forme previsti dal regolamento. I Consiglieri hanno l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.
5. Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa e di proposta su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale. Ha inoltre il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze ed ordini del giorno.
6. I Consiglieri che non partecipano a cinque sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento, previa contestazione al Consigliere delle assenze.

Art.19 **Gruppi Consiliari**

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. I Consiglieri hanno il diritto di associarsi in gruppi consiliari, costituiti da almeno due consiglieri, salvo il caso previsto al comma 1. Il Comune assicura ai gruppi consiliari le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento del loro mandato, in conformità alle norme regolamentari e compatibilmente con le possibilità dell'Ente.
3. Ciascun Gruppo nomina un proprio Capogruppo e ne viene data comunicazione al Sindaco neoeletto prima della convocazione del Consiglio di insediamento, in mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo.
4. Un consigliere che non si associa ad alcun gruppo, non costituisce un gruppo autonomo.

Art.20 **Conferenza dei Capigruppo**

1. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del consiglio o del Sindaco nella funzione di Presidente del consiglio e concorre alla programmazione dei lavori del Consiglio comunale. Essa è composta dal Presidente del consiglio o dal Sindaco nella funzione di Presidente del consiglio, che la presiede e dai Capigruppo consiliari o Consiglieri da loro delegati.
2. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei capigruppo e le norme per il suo funzionamento.

Art. 21

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanenti, con funzioni di approfondimento preventivo degli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio, di iniziativa e di proposta relativamente a materie di competenza del Comune.
2. Il regolamento del Consiglio ne determina il numero, le competenze e la composizione numerica; garantisce nel complesso la rappresentanza delle minoranze con criterio tendenzialmente proporzionale; disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori.
3. La Conferenza dei Capigruppo esamina le proposte di designazione dei commissari avanzate dai vari gruppi consiliari e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.
4. Il Presidente del consiglio o il Sindaco nella funzione di Presidente del consiglio iscrive all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio Comunale, successiva all'insediamento dello stesso, la costituzione delle commissioni consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.
5. Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.
6. Il Sindaco, il Presidente del consiglio, gli Assessori nonché i Consiglieri che non fanno parte delle commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.
7. Qualora debbano trattarsi argomenti che interessano più commissioni, queste possono riunirsi congiuntamente, con convocazione emessa da ambedue i Presidenti.

Art. 22

Commissioni speciali e commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani o per la trattazione di temi di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.
2. Il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti, può deliberare l'istituzione, al proprio interno, di commissioni di indagine su specifici fatti ed atti, per accertare la regolarità e correttezza dell'attività dell'Amministrazione e dei comportamenti tenuti dai componenti degli

organi elettivi, dai dirigenti comunali e sulle attività delle società partecipate. Nelle commissioni di indagine devono essere rappresentati tutti i gruppi consiliari. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 23

Principi di funzionamento degli organi collegiali

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, delibera validamente, con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri eletti. Le deliberazioni sono approvate qualora ottengano la metà più uno di voti favorevoli, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi, dallo statuto o dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con voto palese. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano previste espressamente dalla legge e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone.
3. Il Segretario Comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale del Comune, la verbalizzazione delle sedute.
4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco nella funzione di Presidente del consiglio e dal Segretario Comunale.

Art. 24

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, devono essere segrete.
2. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale deve essere affisso nell'Albo Pretorio entro il giorno precedente a quello della convocazione e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

CAPO III

Il Sindaco

Art. 25

Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale eletto direttamente dai cittadini e dura in carica 5 anni. Rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.

2. Il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale nella prima seduta dopo le elezioni. Nomina gli Assessori, fra cui il Vice-Sindaco.
3. Egli presiede e convoca la Giunta, fissandone l'ordine del giorno. Assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
5. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità degli uffici e dei servizi, quelli di collaborazione esterna ed alta specializzazione, nonché quant'altro consentito dalla legge, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal regolamento degli uffici e dei servizi.
6. Il Sindaco coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio.
7. Il Sindaco provvede alla designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, garantendo condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e la presenza di entrambi i sessi.
8. Promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
9. Esercita le competenze a lui attribuite in materia di protezione civile, emergenze sanitarie ed igiene pubblica.
10. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.
11. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
12. Il Sindaco può delegare ai consiglieri comunali alcune competenze fatto salvo il rispetto dei principi e dei precetti legislativi in materia di organizzazione degli enti locali.

Art. 26

Sfiducia e dimissioni del Sindaco

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata nei termini di legge e votata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.
2. In caso di dimissioni presentate dal Sindaco, queste diventano irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. Trascorso tale periodo, si procede allo scioglimento del Consiglio.

3. Per i casi di impedimento permanente o decesso del Sindaco, si rimanda alle norme di legge.

CAPO IV

La Giunta Comunale

Art. 27

Ruolo e composizione

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune ed è composta dal Sindaco e da un massimo di assessori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra gli eletti del Consiglio Comunale, assicurando condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e garantendo la presenza di entrambi i sessi. Possono essere nominati assessori esterni fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
3. Il numero degli Assessori esterni non può essere superiore di 1/3, con arrotondamento al numero inferiore, del numero totale degli Assessori nominati.
4. Il Sindaco può revocare dalla carica uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 28

Incompatibilità

1. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza o della revoca sono disciplinati dalla legge.
2. Non possono essere nominati Assessori: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 29

Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne determina l'ordine del giorno.
2. La Giunta può riunirsi anche in modalità telematica.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare lo svolgimento delle sedute e ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento.

Art. 30
Competenze

1. Nel quadro degli indirizzi e in attuazione degli atti fondamentali del Consiglio, la Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, secondo quanto previsto dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale, dei funzionari o dirigenti responsabili di servizi. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

TITOLO III
ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO AL
PROCEDIMENTO. PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
Accesso e partecipazione del cittadino al procedimento

Art. 31
Principi generali sulla trasparenza

1. Tutta l'attività amministrativa del Comune si impronta a modalità e forme atte a garantire la massima trasparenza.

Art. 32
Albo Pretorio

1. Nelle forme e con la modalità stabilite dalla legge è costituito l'Albo pretorio comunale sul quale si effettuano la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 33
Diritto di accesso

1. Al cittadino è garantito il diritto di accesso per tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende, delle istituzioni e dei soggetti privati che gestiscono i servizi pubblici.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli individuati dal Sindaco con temporanea e motivata dichiarazione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di soggetti interessati. Le modalità di accesso agli atti amministrativi sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 34
Partecipazione al procedimento

1. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal medesimo.
2. In conformità alle disposizioni di legge vigenti il Comune, gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento, l'oggetto e il responsabile dello stesso, i tempi per l'assunzione del provvedimento e le modalità di accesso agli atti, a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che per legge debbono intervenire.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 35
Diritto di informazione

1. Il Comune garantisce la massima informazione sulla propria attività mediante forme aggiuntive di pubblicità rispetto a quelle obbligatorie per legge, quali bollettini informativi, notiziari, vademecum, manifesti e opuscoli sull'accesso agli uffici e ai servizi, informazione online.

CAPO II
Partecipazione popolare

Art. 36
Principi generali

1. Il Comune riconosce nel concorso dei cittadini, singoli o associati, il fondamento della partecipazione democratica.

Art. 37
La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1. Il Comune assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

Art. 38

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le forme associative, promuove e favorisce le forme democratiche di associazione garantendo la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento a tutti i gruppi e organismi che operano nel Comune con finalità non in contrasto con la Costituzione Italiana, che non abbiano scopi di lucro e che perseguano la tutela dell'interesse collettivo.
2. Alle libere forme associative operanti nel Comune possono essere erogate agevolazioni, contributi finalizzati o concessioni in uso di locali, impianti o terreni di proprietà del Comune, favorendo forme di collaborazione tra associazioni diverse con scopi analoghi, alle condizioni e con le modalità stabilite dal regolamento.
3. È istituito apposito Albo dove vengono iscritte, a richiesta, le libere forme associative che operano nel Comune, secondo i criteri e le modalità previste nell'apposito regolamento.

Art. 39

Consulte

1. Il Consiglio comunale, con apposito regolamento, istituisce Consulte in ambiti specifici composte dai rappresentanti delle associazioni iscritte all'Albo comunale e che operano nei settori interessati. Il regolamento disciplina anche il numero, il funzionamento e le attribuzioni.
2. Possono essere istituite altre Consulte tematiche o territoriali e, previe intese con i Comuni interessati, Consulte territoriali intercomunali.

Art. 40

Referendum

1. Possono promuovere il referendum:
 - a) il Consiglio Comunale con le stesse maggioranze previste per l'approvazione dello statuto;
 - b) almeno il 12% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta e dei cittadini residenti nel Comune di Serravalle Pistoiese dalla stessa data che abbiano compiuto il XVI anno di età (anche stranieri regolarmente soggiornanti) con firme autenticate nelle forme di legge. Il numero degli elettori corrispondente alla suddetta percentuale va arrotondato alle centinaia inferiori. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referen-

dum. Il Consiglio Comunale fisserà le modalità organizzative della consultazione referendaria.

2. Sono previsti referendum consultivi e abrogativi nelle materie di esclusiva competenza comunale ad esclusione delle seguenti:
 - a) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - b) argomenti afferenti persone;
 - c) statuto e regolamenti comunali;
 - d) delibere approvative di statuti di enti diversi dal Comune;
 - e) bilancio di previsione e conto consuntivo;
 - f) provvedimenti relativi al funzionamento del Consiglio Comunale;
 - g) provvedimenti di nomina, designazione, revoca o decadenza dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni e aziende;
 - h) provvedimenti concernenti tributi locali, imposte, tasse e tariffe;
 - i) provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni;
 - j) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - k) atti di pianificazione, piani strutturali, varianti urbanistiche, piani attuativi, regolamento urbanistico;
 - l) provvedimenti relativi a espropriazioni per pubblica utilità;
 - m) provvedimenti in materia di circolazione e sicurezza stradale;
 - n) materie su cui è già stato indetto un referendum negli ultimi cinque anni;
 - o) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
 - p) tutte le questioni che attengono ai diritti della cittadinanza e alla tutela dei principi fondamentali di rispetto della persona umana;
 - q) polizia locale
 - r) questioni regolate da contratti o obbligazioni sottoscritte dal Comune ed efficaci nei confronti dei terzi nonché quelle che ledono diritti soggettivi;
 - s) atti che impegnino il Comune in accordi di interesse sovracomunale, la cui modificazione leda i diritti di altri enti, salvo il caso che la consultazione sia concordemente e congiuntamente promossa, per le rispettive popolazioni, dagli enti interessati.
3. Non sono ammessi quesiti referendari la cui formulazione neghi la pari dignità sociale e l'eguaglianza dei diritti delle persone discriminando la popolazione per sesso, razza, lingua o religione, per condizioni personali ed economiche o per opinioni politiche.

4. Una Commissione consiliare, appositamente eletta, avrà il compito di esprimere il parere di ammissibilità e regolarità della richiesta referendaria. La Commissione sarà composta in maniera proporzionale alla rappresentanza dei gruppi consiliari, assicurando almeno un rappresentante per gruppo.
5. Apposito regolamento determina i tempi, i modi, le condizioni di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione.

Art. 41

Efficacia del referendum

1. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la maggioranza degli aventi diritto.
2. Il Consiglio Comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco ne valuta gli esiti in apposita seduta e delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
3. Qualora il Consiglio Comunale ritenga di non aderire al risultato di un Referendum consultivo, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente ampia e soddisfacente motivazione votata dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Nel caso in cui la proposta sottoposta al referendum abrogativo sia approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto il Consiglio Comunale e la Giunta non possono prendere decisioni contrastanti con essa.

Art. 42

Diritto di petizione, istanze e proposte

1. I cittadini e le associazioni, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Sindaco ed agli organi del Comune.
2. L'istanza consiste in una segnalazione, con contenuto informale, in merito all'attività amministrativa. Ad essa il Sindaco deve rispondere per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento.
3. La petizione consiste in una formale domanda, sottoscritta da almeno cento cittadini o cinque associazioni iscritte all'albo comunale, con la quale si evidenzia una situazione di necessità collettiva e si chiede all'Amministrazione Comunale l'adozione di conseguenti provvedimenti.
4. La proposta, sottoscritta da almeno duecento elettori con firme autenticate o da dieci associazioni iscritte all'Albo comunale, con firme autenticate dei loro rappresentanti, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto giuridico di competenza del Consiglio comunale o della Giunta Comunale.
5. Il Sindaco deve inoltrare, entro 15 giorni dal ricevimento, la petizione o la proposta all'organo competente, che provvede, entro 60 giorni, ad adottare le determinazioni di propria competenza, acquisiti i pareri tecnici necessari, ed a dar-

ne comunicazione ai proponenti. Negli stessi termini, il Sindaco trasmette, per conoscenza, le petizioni e le proposte ricevute alla conferenza dei capigruppo consiliari.

6. Il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione disciplina le modalità per la presentazione delle istanze, delle petizioni e delle proposte.

Art. 43

Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 44

Garante per i diritti delle persone disabili

1. È istituito il Garante della persona disabile, al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione di servizi comunali delle persone disabili;
2. Il Garante svolge la propria azione nei confronti delle persone disabili, che siano domiciliate o residenti nel Comune di Serravalle Pistoiese, in conformità a quanto stabilito in materia dalla legislazione statale e regionale;
3. Il Garante è nominato dal Consiglio Comunale tra coloro che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio, comprovata esperienza nel campo della disabilità;
4. L'elezione, il funzionamento del Garante e i profili procedurali relativi l'attività dal medesimo esercitata sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO IV

UFFICI E PERSONALE. ORDINAMENTO DEI SERVIZI

CAPO I

Uffici e personale

Art. 45

Rapporti tra Giunta Comunale e struttura amministrativa

1. Nel rispetto del principio della separazione tra funzione politica e funzione esecutiva, la prima appartiene agli organi elettivi del Comune e la seconda ai soggetti preposti alla direzione dei servizi.

Art. 46
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi. La disciplina contenuta nel regolamento si deve conformare alle disposizioni di legge, alle norme del presente statuto, ai principi e ai criteri dettati dal Consiglio comunale e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali del lavoro.
2. Gli uffici sono organizzati con l'obiettivo della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino, secondo criteri di autonomia, funzionalità, flessibilità ed economicità di gestione. Il personale preposto agli uffici opera secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune promuove la partecipazione consapevole dei lavoratori e riconosce la funzione e il ruolo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comunali, in conformità alle vigenti disposizioni normative.

Art. 47
La struttura e il personale

1. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in servizi funzionali di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati.
2. Per la realizzazione di specifici progetti o particolari finalità possono essere costituite apposite unità, dotate di autonomia gestionale e patrimoniale, con specifiche dotazioni di mezzi e personale.
3. Ad ogni dipendente cui sono attribuiti compiti di direzione viene assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse, del personale e dei mezzi allo stesso assegnati.
4. La funzione di direzione comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'ente a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.
5. È compito del Comune promuovere l'aggiornamento professionale e la riqualificazione del personale dipendente.

Art. 48
Responsabili dei servizi

1. Ai responsabili dei servizi sono attribuite le competenze stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.
2. È costituita la Conferenza di attuazione e coordinamento formata dai responsabili dei servizi e presieduta dal Segretario Comunale. La Conferenza di attuazione esercita le funzioni di assistenza al Sindaco ed alla Giunta, per la verifica dello stato di attuazione degli indirizzi e dei programmi, per l'adeguamento di nor-

me e procedure, per l'utilizzazione delle risorse umane, il coordinamento dei servizi e degli uffici, le risoluzioni di conflitti fra servizi.

3. La nomina e la revoca dei responsabili dei servizi è disciplinata dalle leggi vigenti e dal regolamento.

Art. 49

Il Segretario Comunale

1. Segretario Comunale è nominato dal Sindaco fra gli iscritti nell'apposito albo . Può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri di ufficio.
2. Al Segretario Comunale spettano le funzioni di collaborazione, consulenza ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente e le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti del Comune e dal Sindaco.
3. Il Segretario sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili dei servizi. Coordina l'attività degli stessi attraverso la Direzione operativa di cui all'articolo precedente e con gli altri mezzi che ritiene opportuni per assicurare la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune.
4. Riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione. Impartisce direttive operative di carattere generale. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.

Art. 50

Il Vice Segretario

1. Il Comune può istituire la figura del Vice-Segretario al quale, oltre a funzioni definite nel regolamento, sono attribuite le funzioni vicarie del Segretario generale che sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Art. 51

Posti in dotazione organica

1. Lo Statuto acconsente che in tutti i casi previsti dalla legge e in conformità alla normativa vigente possano essere ricoperti mediante contratto a tempo determinato i posti della dotazione organica.

Art. 52

Posti fuori dotazione organica e rapporti di collaborazione

1. Lo Statuto acconsente che in tutti i casi previsti dalla legge e in conformità alla normativa vigente possano essere stipulati contratti a tempo determinato e rapporti di collaborazione per avvalersi al di fuori della dotazione organica delle prestazioni lavorative che l'amministrazione ritiene necessarie.
2. Gli incarichi di responsabile di servizio o di ufficio e le qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione possono essere assegnati dal Sindaco mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

CAPO II

Ordinamento dei servizi

Art. 53

Servizi pubblici locali

1. Il Comune promuove la costituzione e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare finalità sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. Organizza la gestione dei servizi pubblici locali in modo che la forma gestionale prescelta risulti adeguata alla natura del servizio ed alle prestazioni, secondo i criteri della efficienza, efficacia ed economicità.
3. Il Comune, qualunque sia la forma di gestione prescelta, dovrà individuare forme di indirizzo, monitoraggio e controllo, idonee ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 54

Forme di gestione

1. Il Comune nella gestione dei propri servizi si può avvalere di tutte le forme gestionali previste dal legislatore.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparata tra le stesse.
3. La scelta fra le diverse forme di gestione dei servizi pubblici è determinata tenendo conto, oltre che delle esigenze dei cittadini e utenti, dei criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. Si terrà conto altresì delle prospettive di estensione territoriale e di integrazione gestionale del servizio in modo da semplificarne la realizzazione e da favorire il raggiungimento della dimensione più adeguata.

Art. 55
Modalità di esercizio

1. Le forme di esercizio dei servizi pubblici locali sono quelle previste dalla legge.
2. La gestione di ogni servizio deve essere disciplinata da apposito regolamento o da contratto di servizio.

Art. 56
Organi delle Istituzioni

1. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
2. Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione è stabilito da apposito regolamento.
3. Alla nomina ed alla revoca del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Direttore provvede il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 267/2000.

Art. 57
Gestione associata di servizi e funzioni

1. Il Comune per la gestione di servizi e di funzioni attua forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri enti pubblici. A tal fine si avvale di tutte le forme consentite dal legislatore nel rispetto delle stesse.

Art. 58
Unione di Comuni

1. Il Consiglio Comunale può prevedere la costituzione dell'Unione dei Comuni, ente locale costituito da due o più Comuni di norma contermini, al fine di esercitare una pluralità di funzioni di loro competenza ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

TITOLO V
GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA E CONTABILITÀ

Art. 59
La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

2. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria, redatti dalla Giunta Comunale, sono sottoposti, prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, alla valutazione della commissione consiliare competente con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.

Art. 60

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Art. 61

Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina i criteri e l'entità dei tributi locali e delle tariffe a copertura dei costi dei servizi comunali. La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla diversa capacità contributiva degli stessi.
2. Il Comune può prevedere forme di contribuzione a carico di soggetti o di gruppi che dalla realizzazione di un'opera o dall'attivazione di un servizio conseguano una particolare utilità. I contributi dovranno essere stabiliti prima della realizzazione degli interventi.

Art. 62

Controllo di gestione

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

Art. 63

Il revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio Comunale e svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento di contabilità che ne disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali.

TITOLO VI

ATTIVITÀ NORMATIVA NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 64

Statuto e Regolamenti

1. I regolamenti e l'attività amministrativa del Comune devono conformarsi al presente Statuto.
2. I regolamenti comunali sono pubblicati per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
3. La proposta di deliberazione di revoca dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma deve essere contestuale. La revoca dello Statuto diviene efficace con l'approvazione del nuovo testo.

Art. 65

Approvazione dello Statuto e modifiche

1. Lo Statuto è deliberato con il voto favorevole dei due terzi del Consiglio Comunale. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale.
2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non prima di un anno.

Art. 66

Nomina del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio Comunale nella prima tornata elettorale dopo l'entrata in vigore del presente statuto

Art. 67

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.